

STATUTO
"ANCITEL S.p.A."

TITOLO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Articolo 1

- Denominazione sociale -

1.1 La denominazione sociale è "Ancitel S.p.a."

Articolo 2

- Sede -

2.1 La società ha sede in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, agenzie e sopprimerle.

Articolo 3

- Durata -

3.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione assembleare.

Articolo 4

- Oggetto sociale -

4.1 La società ha per oggetto:

- la realizzazione di reti e di servizi telematici per i comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo - Stato, Regioni, Province e Comuni;

- ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali, agli Enti ed Istituzioni di interesse pubblico, alle Imprese e ai cittadini purché nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali e dei Comuni in particolare;

- la ricerca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle informazioni per le attività svolte dagli Enti Locali;

- l'attività di formazione e di servizi per gli Enti locali e alle Imprese operanti nell'ambito delle economie locali, soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica ed organizzativa;

- le attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

4.2 La società promuoverà ed erogherà i propri servizi, non di natura telematica, prevalentemente per corrispondenza ed utilizzerà lo stesso canale per l'introito dei relativi corrispettivi.

4.3 Potrà infine prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.4 La società potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, finanziarie, consentite dalla legge necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà altresì assumere partecipazioni in società aventi scopi affini e connessi al proprio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- Misura del capitale -

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.861.844,00
(unmilioneottocentosessantunomilaottocentoquarantaquattro virgola zero zero) diviso in

O.M. B. Angel

Attorno Socio

ALLEGATO <u>B</u>
dell'atto
Rep. n. <u>2464</u>
Racc. n. <u>1184</u>

numero 1.861.844 (unmilioneottocentosessantunomilaottocentoquarantaquattro) azioni nominative del valore unitario di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 6

-Azioni -

6.1 La titolarità di anche solo un'azione costituisce adesione allo Statuto della società.

6.2 Ad ogni azione spetta un diritto di voto.

6.3 A carico degli azionisti, i quali non abbiano effettuato il pagamento dei decimi sulle proprie azioni nel termine prescritto decorrerà l'interesse nella misura del due per cento (2%) superiore al tasso ufficiale di sconto, salve sempre le disposizioni di legge in vigore relative ai diritti spettanti alla società nel caso di mancato pagamento delle quote dovute sulle azioni.

6.4 Salvo che non sia applicabile una diversa e specifica disciplina normativa in tema di società a partecipazione pubblica, in caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso da parte di un azionista, gli altri azionisti hanno diritto di prelazione nell'acquisto, da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, spedita dall'azionista che intende alienare le azioni a mezzo raccomandata a.r., contenente l'indicazione delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto e delle condizioni, modalità e termini dell'alienazione.

6.5 Decorso tale termine senza che il diritto di prelazione sia stato esercitato, esso si intenderà rinunciato. In tal caso, il socio alienante dovrà chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione a.r., indicando l'acquirente, per chiedere il preventivo gradimento.

6.6 In caso di negato gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà proporre altro o altri acquirenti in sostituzione di quelli non graditi, a parità di condizioni.

6.7 Il domicilio di ciascun Socio per eventuali comunicazioni è quello risultante sul libro dei Soci.

Articolo 7

- Obbligazioni -

7.1 La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, determinando le modalità e le condizioni di collocamento.

Articolo 8

- Finanziamenti -

8.1 Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

Articolo 9

- Strumenti finanziari -

9.1 La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

9.2 In tal caso la stessa assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la legge di circolazione, se ammessa.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10

- Convocazione -

10.1 L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10.2 L'Assemblea potrà anche svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

10.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

c) le materie all'ordine del giorno;

d) se sia ammesso il voto per corrispondenza, indicando le modalità previste dall'art.14 del presente statuto;

e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.4 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r., telegramma o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'assemblea.

10.5 In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2366, c. 4, c.c..

10.6 L'assemblea ordinaria di bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura stessa).

Articolo 11

- Assemblea ordinaria e straordinaria -

11.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.2 I *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea sono quelli previsti dagli artt. 2368 e 2369 c.c..

Articolo 12

- Presidenza e conduzione dei lavori -

12.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci oppure, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato anche fra non Azionisti a norma dell'art. 2371 c.c..

12.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed in genere il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati della votazione, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 13

- Competenze dell'assemblea -

13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 Spetta all'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la deliberazione in ordine alla scelta circa la composizione dell'organo amministrativo secondo modalità e nei limiti di quanto indicato all'art. 15;

c) la nomina e la revoca dei componenti l'organo amministrativo;

d) la nomina dei sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione dei conti e del Presidente del collegio sindacale;

e) la determinazione del compenso dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;

OSM/DE/2018

11/04/2018

- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 14

- Modalità di voto -

14.1 Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

14.2 E' ammesso il voto per corrispondenza con le seguenti modalità:

- a) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- b) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte su cui votare, preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- d) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione assembleare, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- e) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- f) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse all'organo amministrativo o da altro azionista, altrimenti il voto si intenderà contrario;
- g) le schede dei voti per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Articolo 15

- Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione -

15.1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

15.2 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza compete al Presidente del Consiglio e, nel caso di cui all'art.18.3, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti.

15.3 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

15.4 La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione secondo i quorum di cui all'art. 2368 del Codice Civile; in seconda convocazione si applica l'art 2369 del Codice civile.

Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

15.5 L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

15.6 La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo viene ricostituito.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione

Articolo 16

- Presidente, Vice Presidente -

16.1 Il Presidente viene eletto nelle modalità di cui all'art. 15.

16.2 Nelle stesse modalità di cui al 16.1 viene eletto fra i propri membri un Vice Presidente senza diritto a compensi aggiuntivi e la cui carica funge esclusivamente da modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 17

- Adunanze del Consiglio -

17.1 Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, indicando l'ora ed il luogo, ogni volta che lo ritenga opportuno nell'interesse sociale o ne riceva domanda scritta da almeno tre dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

17.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute in audio e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito nonché di ricevere e trasmettere contemporaneamente documentazione.

17.3 In caso di audio e/o videoconferenza, Presidente e Segretario dovranno essere sempre presenti nello stesso luogo per procedere alla formazione e sottoscrizione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, verranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

17.4 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno quarantotto ore. Nello stesso termine deve essere dato avviso ai sindaci.

17.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva minima richiesta dalla legge; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

17.6 Ogni componente compreso il Presidente ha diritto ad un solo voto. In caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.



Articolo 18

- Poteri del Consiglio -

18.1 Qualora sia stata effettuata la scelta di avere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

18.3 La rappresentanza e la firma della società, anche in sede giudiziale, spettano al Presidente e all'eventuale Amministratore Delegato, quest'ultimo nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Articolo 19

- Revisione Legale dei conti -

19.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20

- Collegio Sindacale -

20.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

20.2 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina anche due sindaci supplenti.

20.3 I sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

20.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplementare più anziano.

20.5 I membri del Collegio Sindacale devono possedere altresì i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 21

- Divieti -

21.1 È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come è fatto divieto corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

21.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente in tema di società.

21.3 È ammessa la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi previsti dalla legge che stabilisce altresì dei limiti alla remunerazione dei suoi componenti.

21.4 Restano fermi i divieti e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla vigente normativa.

TITOLO V

BILANCIO

Articolo 22

- Esercizio sociale, Bilancio, Utili -

22.1 L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Salvo se deliberato diversamente dall'Assemblea, in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali utili netti di esercizio, dedotone almeno il 5%

(cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, sono reinvestiti nella realizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo gli orientamenti indicati dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, anche in considerazione delle peculiarità della Società in quanto organo tecnico strumentale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

22.3 L'eventuale eccedenza può essere ripartita fra gli Azionisti ai fini e nei limiti di una equa remunerazione del capitale investito. Qualora il bilancio si chiudesse in perdita, non coperta da riserva, gli utili dell'esercizio successivo devono essere anzitutto destinati a coprire le perdite stesse.

22.4 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI SCIoglimento

Articolo 23

- Liquidazione della Società -

23.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi nei limiti di legge.

23.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Articolo 24

- Norma di rinvio-

24.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

